

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/77/UE che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi. Atto n. 45 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento – Parere favorevole con condizioni</i>)	83
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	88

SEDE CONSULTIVA:

DL 133/13: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia. C. 1941 Governo, approvato dal Senato (<i>Parere alla VI Commissione</i>) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	84
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	90

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali. C. 362-A Madia	87
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	87

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Giancarlo GALAN.

La seduta comincia alle 9.15.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/77/UE che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi.

Atto n. 45.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 9 gennaio 2014.

Giancarlo GALAN, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Sandra ZAMPA (PD), *relatore*, anche alla luce delle audizioni informali che si sono tenute nella giornata di ieri, illustra una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 1*).

Luigi GALLO (M5S) preannuncia, anche a nome del suo gruppo, voto contrario sulla proposta di parere testé illustrata dalla relatrice. Precisa che le motivazioni di tale posizione risiedono nelle critiche che si possono muovere al provvedimento in esame e che sono emerse, in particolare, nelle audizioni informali che si sono te-

nute nella giornata di ieri. In particolare, specifica che nelle condizioni presenti nella proposta di parere della relatrice non vi è il riferimento ai nuovi profili afferenti il diritto d'autore, che è in continua evoluzione, come il riferimento alle licenze « *creative commons* ».

Roberto RAMPI (PD) rileva come, anche alla luce di quanto emerso nel corso delle audizioni di ieri, il provvedimento in esame risulti comunque un fatto positivo, da implementare con successivi provvedimenti, che recepisce una direttiva comunitaria su un profilo particolare della proprietà intellettuale che è quello dei diritti connessi, i quali hanno caratteristiche specifiche. Sottolinea infine come risulti opportuno occuparsi del bilanciamento d'interessi tra produttori di opere intellettuali e autori delle stesse e tra fruitori di beni culturali e lavoratori intellettuali. Preannuncia quindi voto favorevole anche a nome del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole con condizioni espressa dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni sul provvedimento in esame (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 9.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Giancarlo GALAN.

La seduta comincia alle 9.30.

DL 133/13: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia. C. 1941 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Umberto D'OTTAVIO (PD), *relatore*, illustra il disegno di legge in esame, approvato, con modificazioni, dal Senato il 9 gennaio 2014, composto di 9 articoli e che scade il 29 gennaio 2014.

Ricorda che l'articolo 1 reca norme in materia di abolizione della seconda rata dell'IMU, l'articolo 2 concerne disposizioni in materia di acconti di imposte, l'articolo 3, che ha alcuni profili di interesse della VII Commissione, è relativo a disposizioni in materia di immobili pubblici, l'articolo 4 concerne il capitale della Banca d'Italia, l'articolo 5 riguarda gli organi della medesima Banca d'Italia, l'articolo 6 reca disposizioni di coordinamento e altre disposizioni, l'articolo 7 riguarda norme in materia di accise, l'articolo 8 è relativo alla copertura finanziaria del provvedimento e l'articolo 9 reca, infine, l'entrata in vigore dello stesso. Per ciò che concerne la competenza della VII Commissione, segnala che le parti di interesse della stessa si possono individuare in alcuni commi dell'articolo 3 che, come anticipato, detta disposizioni in materia di dismissione di immobili pubblici, semplificando la procedura relativa alla vendita a trattativa privata anche in blocco. Sottolinea come in particolare i nuovi commi *2-quater-2-septies* dell'articolo 3, inseriti nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, prevedono che i Ministeri interessati individuino e comunichino all'Agenzia del demanio gli immobili di rilevante interesse culturale, paesaggistico e ambientale in ordine ai quali ritengano prioritario mantenere la proprietà dello Stato. L'Agenzia del demanio, entro due mesi dalla relativa comunicazione, sospende le eventuali procedure di dismissione o conferimento a società di gestione del risparmio dei beni da sottoporre a tutela. Tali norme, tuttavia, in relazione ai processi di dismissione finalizzati ad obiettivi di finanza pubblica, non devono comunque determinare una riduzione dell'introito complessivo connesso ai suddetti processi di dismissione. Nello specifico, il comma *2-quater* dell'articolo 3 affida al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo il compito di individuare, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, nell'ambito dei beni immobili di proprietà dello Stato, anche valutando le segnalazioni provenienti da regioni, enti locali e associazioni portatrici di interessi diffusi, i beni di rilevante interesse culturale o paesaggistico in ordine ai quali ritenga prioritario mantenere la proprietà dello Stato ed avviare procedimenti di tutela e valorizzazione ai sensi delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio. Analogamente il comma 2-*quinqüies* dell'articolo 3 assegna al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di individuare, nell'ambito dei beni immobili di proprietà dello Stato, anche valutando le segnalazioni provenienti da regioni, enti locali e associazioni portatrici di interessi diffusi, i beni di rilevante interesse ambientale in ordine ai quali ritenga prioritario mantenere la proprietà dello Stato ed avviare procedimenti rivolti all'istituzione di aree naturali protette o all'integrazione territoriale di aree naturali protette già istituite.

Rileva che il comma 2-*sexies* dell'articolo 3 prevede infine che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, comunichino all'Agenzia del demanio l'avvio dei procedimenti sopra descritti. Entro e non oltre due mesi dal ricevimento della suddetta comunicazione l'Agenzia del demanio procede conseguentemente alla sospensione di eventuali procedure di dismissione o conferimento a società di gestione dei beni da sottoporre a tutela, già avviate. Questa norma fa riferimento alle procedure di dismissione e di conferimento a società di gestione dei beni da sottoporre a tutela, già avviate. Si tratta, in particolare: del decreto-legge n. 351 del 2001, con riferimento alle operazioni di cartolarizzazione di immobili pubblici (articoli 2 e 3 del predetto decreto-legge), ai programmi unitari di valorizzazione territoriale (articolo 3-*ter*) e ai fondi comuni di investimento immobiliare (articolo 4); del decreto-legge n. 203 del

2005, con riferimento alla vendita a trattativa privata anche in blocco (articolo 11-*quinqüies*); del decreto-legge n. 98 del 2011 (articoli 33 e 33-*bis*) che sono relativi al sistema integrato di fondi immobiliari. Aggiunge che il comma 2-*septies* del medesimo articolo 3 stabilisce, infine, che le norme succitate che prevedono un procedimento volto alla tutela di beni immobili di rilevante interesse culturale, paesaggistico e ambientale, non devono comunque determinare una riduzione dell'introito complessivo connesso ai processi di dismissione finalizzati ad obiettivi di finanza pubblica. Al riguardo, rammenta che la legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) ha previsto, al comma 391 dell'articolo unico, la definizione da parte del Governo di un programma straordinario di cessioni di immobili pubblici, compresi quelli detenuti dal Ministero della difesa e non utilizzati per finalità istituzionali. Tale programma, da definire entro 60 giorni dal 1° gennaio 2014 (data di entrata in vigore della legge di stabilità), dovrà consentire introiti per il periodo 2014-2016 non inferiori a 500 milioni di euro annui.

In conclusione, rammentando che con il provvedimento in esame non si intende vendere *gioielli* del patrimonio culturale italiano come il Colosseo o la fontana di Trevi, e che la VII Commissione non è chiamata ad esprimersi sul resto del provvedimento che afferisce a materie non di sua competenza – come l'abolizione della seconda rata dell'IMU –, propone di esprimere parere favorevole sul disegno di legge in esame. Sottolinea in particolare – nelle premesse del parere – che non sono oggetto di valutazione gli aspetti attinenti alle altre materie del provvedimento non di competenza della Commissione cultura.

Gianluca VACCA (M5S) annuncia, anche a nome del suo gruppo, voto contrario sulla proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame. Si dichiara infatti contrario sia al piano di dismissioni del patrimonio pubblico annunciato dal Governo sia alla procedura di inter-

vento del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di individuazione di immobili di proprietà dello Stato di rilevante interesse culturale o paesaggistico, presente ai commi da 2-*quater* a 2-*septies*, dell'articolo 3 del provvedimento in esame. Precisa, infatti, che a mente del predetto comma 2-*septies* la procedura non deve comunque determinare una riduzione dell'introito complessivo connesso ai processi di dismissione finalizzati ad obiettivi di finanza pubblica, significando ciò che ove vi siano esigenze di mantenimento dei saldi di finanza pubblica si può comunque procedere alla dismissione di immobili di rilevante pregio culturale.

Giancarlo GIORDANO (SEL) dichiara, anche a nome del suo gruppo, voto contrario sulla proposta di parere favorevole del relatore. Associandosi a gran parte delle considerazioni espresse dal collega Vacca, ritiene che il provvedimento in esame colpisca gli *asset* strategici del Paese, in quanto il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo può permettere la vendita del patrimonio culturale italiano che non ritenga meritevole di tutela. Invita quindi, in particolare, i colleghi del Partito democratico a riconsiderare la loro posizione in materia che mette in difficoltà anche gli amministratori locali che si vedono sottratti immobili di rilevante pregio. Ritiene, d'altra parte, che anche in questo Governo vi siano dei « sabotatori » della cosa pubblica, come accaduto nei Governi precedenti.

Gianluca BUONANNO (LNA) annuncia, anche a nome del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere favorevole, subordinatamente all'inserimento di un'osservazione relativa alla previsione di una procedura di alienazione di immobili pubblici che stabilisca tempi certi, anche con l'inserimento del silenzio assenso. Reputa in particolare utile la dismissione di immobili pubblici che vanno in rovina e che creano problemi di ma-

nutenzione continua agli amministratori locali. Ritiene d'altro canto che l'alienazione di taluni beni immobili di non rilevante pregio culturale, in cattivo stato di manutenzione, possa procurare utili risorse economiche per la finanza pubblica lasciando ai privati l'onore di compiere gli interventi necessari per la tutela e valorizzazione degli stessi.

Giancarlo GALAN, *presidente*, si dichiara contrario al provvedimento in esame per motivi opposti a quelli espressi dai colleghi del Movimento cinque stelle e SEL. Pur infatti preannunciando che non si asterrà dalla votazione, deve rilevare che la procedura descritta nei commi da 2-*quater* a 2-*septies* dell'articolo 3 non fa altro che aggravare il procedimento di dismissione di beni statali.

Umberto D'OTTAVIO (PD), *relatore*, con riferimento alle osservazioni espresse dal collega Vacca precisa che il riferimento al fatto che le procedure descritte nei predetti commi 2-*quater*-2-*septies* dell'articolo 3 non debbano determinare la diminuzione dell'introito complessivo connesso ai processi di dismissione finalizzati ad obiettivi di finanza pubblica, è da considerare come una normale procedura tecnica che concerne i bilanci pubblici. Precisa infatti che la procedura indicata, consentendo, in particolare, ai sensi del comma 391 dell'articolo unico della legge di stabilità del 2014, che gli introiti derivanti dal programma straordinario di cessioni di immobili pubblici siano non inferiori a 500 milioni di euro annui per il periodo 2014-2016, va intesa nel senso che, ove nel corso dell'anno di riferimento ci si accorga che non si stanno raggiungendo i previsti obiettivi di finanza pubblica, si debbano cercare idonei mezzi di copertura finanziaria. Accoglie peraltro la proposta del collega Buonanno, riformulando conseguentemente la propria proposta di parere favorevole con un'osservazione concernente la necessità di valutare la previ-

sione di una procedura di alienazione di immobili pubblici che stabilisca tempi certi, anche con l'inserimento del silenzio-assenso (*vedi allegato 2*).

Gianluca BUONANNO (LNA) preannuncia il suo voto favorevole sulla proposta di parere come riformulata.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con osservazione, così come riformulata dal relatore (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 9.50.

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 15 gennaio 2014.

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali. C. 362-A Madia.

Il Comitato si è riunito dalle 15.30 alle 15.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 15.55.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/77/UE che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (Atto n. 45).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96, lo schema di decreto legislativo in titolo;

rilevato che il 31 ottobre 2011 è entrata in vigore la direttiva 2011/77/UE del 27 settembre 2011 che ha modificato la direttiva 2006/116/CE, concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 che disciplina la materia e che la suddetta Direttiva deve essere recepita dagli Stati membri nei propri ordinamenti nazionali e sarà sottoposta, entro il 1° novembre 2016, alla valutazione da parte della Commissione dell'Unione europea;

il decreto legislativo in esame intende adeguare l'ordinamento interno a quello comunitario ed è adottato in attuazione della delega legislativa contenuta nell'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 96 (legge di delegazione europea 2013), che fa rinvio all'allegato B della predetta legge, nel quale è inclusa la suddetta direttiva 2011/77/UE da recepire nel nostro ordinamento;

appare opportuno evidenziare, da un punto di vista procedurale, che per quanto concerne il termine per l'esercizio della delega conferita dalla legge n. 96 del 2013, fissato al 4 dicembre 2013, lo schema in esame fa parte di un gruppo di schemi di decreto legislativo approvati dal Consiglio dei ministri nella riunione del 3 dicembre

2013, in prossimità della scadenza. In questo modo il Governo si è avvalso, nell'esercizio della potestà legislativa delegata, di un meccanismo di scorrimento dei termini, disposto in via generale dall'articolo 31, comma. 3, della legge n. 234 del 2012, recante le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. In base a tale norma, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi (vale a dire, nel caso di specie, fino al 4 marzo 2014);

premesso che la normativa che si vuole introdurre è tesa a estendere da 50 a 70 anni la durata dei diritti connessi degli artisti, interpreti o esecutori e dei produttori di fonogrammi, sulle interpretazioni musicali fissate in un fonogramma;

per cogliere meglio la portata delle novelle contenute nella direttiva in questione, appare opportuno ricordare come ai sensi dell'articolo 1 del Trattato sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi della *World Intellectual Property Organization* (WIPO): la « fissazione » è l'incorporazione di suoni o di loro rappresentazioni, che ne consenta la percezione, riproduzione o comunicazione mediante apposito dispositivo; il « fonogramma » è qualsiasi fissazione dei suoni di una esecuzione o di altri suoni o di una rappresentazione di suoni, che non sia una

fissazione incorporata in un'opera cinematografica o in altra opera audiovisiva; la « pubblicazione » di un'esecuzione fissata o di un fonogramma è la messa a disposizione del pubblico, con il consenso del titolare del diritto, di esemplari di tale esecuzione o fonogramma in quantità sufficiente; la « comunicazione al pubblico » di un'esecuzione o di un fonogramma è la trasmissione al pubblico, mediante qualsiasi mezzo diverso dalla radiodiffusione, dei suoni di una esecuzione ovvero dei suoni o di una rappresentazione di suoni fissati in un fonogramma. Inoltre, in base all'articolo 12, comma 3, della legge n. 633 del 1941, richiamato nel testo vigente dell'articolo 75 della medesima legge, è considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione. A sua volta, la relazione illustrativa fa presente che i termini « pubblicazione » e « comunicazione » indicano, rispettivamente, l'esecuzione artistica fissata su supporto fisico o diffusa a distanza, elettronicamente;

secondo quanto riportato nella relazione illustrativa al provvedimento in esame, gli artisti interpreti o esecutori iniziano, in genere, la loro carriera in giovane età e l'attuale durata della protezione, fissata in 50 anni, risulta insufficiente a proteggere la loro esecuzione per tutto l'arco della loro vita ed a limitare un uso discutibile delle loro esecuzioni, quando essi sono ancora in vita. L'estensione temporale della durata della protezione è – secondo la medesima relazione illustrativa – finalizzata a tutelare le categorie di artisti suddette in un periodo della loro vita, ossia gli ultimi anni, in cui si trovano a far fronte a un calo di reddito;

rilevato che la Direttiva oggetto di recepimento contiene, inoltre, alcune misure che, partendo dalla modifica principale della durata dei diritti connessi sopra esposta, mirano ad intervenire sui contratti già in essere e stipulati sul presupposto della durata cinquantennale dei diritti, prevedendo una serie di adeguamenti;

considerato che la Direttiva stabilisce l'obbligo per i produttori di accantonare in un Fondo il 20 per cento dei guadagni annuali ottenuti a partire dal cinquantesimo anno di sfruttamento economico dei fonogrammi, si osserva che la grande maggioranza di artisti cui dovrà essere destinato il Fondo non sarà rintracciabile o sarà composta da loro eredi più o meno identificabili;

evidenziato inoltre che in ambito europeo si sta esaminando una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *on line* nel mercato interno (COM(2012)0372);

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1. vengano ripensate le modalità e i beneficiari dei pagamenti dei diritti spettanti ad artisti non identificati entro tempi ragionevoli;

2. si apra una riflessione completa ed esauriente, in linea con quanto sta avvenendo in ambito europeo, che coinvolga i vari soggetti interessati, su tutta la materia dei diritti d'autore in particolare legati ai nuovi media e alla loro diffusione.

ALLEGATO 2

DL 133/13: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia (C. 1941 Governo, approvato dal Senato).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia, con esclusivo riferimento alle parti di competenza;

evidenziato che non sono oggetto di valutazione gli aspetti attinenti alle altre

materie del provvedimento, non di competenza della Commissione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si valuti la previsione di una procedura di alienazione di immobili pubblici che stabilisca tempi certi, anche con l'inserimento del silenzio-assenso.